Allegato _____

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

FORNITURA DI TERRENI DI COLTURA ACELLULARI PRONTI ALL'USO PER L'ESECUZIONE DI ANALISI MICROBIOLOGICHE, OCCORRENTI AI LABORATORI DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO (APSS)

CAPITOLATO SPECIALE

- PARTE AMMINISTRATIVA –

Allegato _____

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto ..... - 3 -
Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento ..... - 3 -
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore ..... - 3 -
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante ..... - 7 -
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi ..... - 8 -
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto ..... - 9 -
Art. 7 – Durata del contratto ..... - 9 -
Art. 8 – Importo del contratto ..... - 10 -
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto ..... - 10 -
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto ..... - 10 -
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto ..... - 11 -
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità ..... - 11 -
Art. 13 – Modalità di pagamento ..... - 11 -
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto ..... - 12 -
Art. 15 –Vicende soggettive dell'appaltatore ..... - 12 -
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto ..... - 12 -
Art. 17 - Subappalto ..... - 13 -
Art. 18 – Tutela dei lavoratori ..... - 14 -
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto ..... - 14 -
Art. 20 – Sicurezza ..... - 14 -
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore ..... - 15 -
Art. 22 – Trattamento dei dati personali ..... - 15 -
Art. 23 – Garanzia definitiva ..... - 15 -
Art. 24 - Obblighi assicurativi ..... - 15 -
Art. 25 – Penali ..... - 16 -
Art. 26 – D.U.V.R.I. ..... - 17 -
Art. 27 - Responsabile del procedimento ..... - 17 -
Art. 28 – Risoluzione del contratto ..... - 17 -
Art. 29 – Recesso ..... - 18 -
Art. 30 – Definizione delle controversie ..... - 18 -
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ..... - 18 -
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità ..... - 19 -
Art. 33 – Spese contrattuali ..... - 19 -
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip ..... - 19 -
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento di APSS o di altri soggetti aggregatori. - 19 -
Art. 36 – Norma di chiusura ..... - 20 -

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura, in un unico lotto, di terreni di coltura acellulari pronti all'uso per l'esecuzione di analisi microbiologiche, occorrenti all'U.O. di Microbiologia e Virologia di Trento e U.O. di Patologia Clinica di Rovereto dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (di seguito APSS).

Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento

1. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nell'allegato tecnico, dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria per i dispositivi diagnostici in vitro anche con particolare riferimento alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 e relativo D.Lgs. di attuazione 8 settembre 2000 n. 332 e ss.mm.ii, alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia al momento della consegna nonché alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
2. La fornitura avrà esecuzione presso i Laboratori di Microbiologia e Virologia di Trento e di Patologia Clinica di Rovereto.
   L'appaltatore nell'esecuzione della fornitura deve garantire quanto specificato al successivo art. 3.
3. La fornitura deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del presente capitolato, del capitolato tecnico, dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni del contratto e di tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nel successivo art. 6.
   Stipulazione del contratto
2. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
4. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
5. L'appaltatore è tenuto in particolare a osservare le seguenti prescrizioni:
   a. *Caratteristiche dei prodotti*
      Le confezioni devono presentare buona resistenza al fine di consentire la conservazione del prodotto fino al momento dell'uso e affinché non subiscano alterazioni durante il trasporto e l'immagazzinamento.
      Il confezionamento e l'etichettatura/stampigliatura, come da tabella sotto riportata, devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa e dovranno figurare sui confezionamenti primari, su quelli secondari nonché

sull'unità di base di confezionamento. In particolare: la stampigliatura del confezionamento primario dovrà riportare le informazioni atte ad identificare il dispositivo ed il relativo contenuto, il n. del lotto e la data di scadenza (mese, anno); la stampigliatura/etichetta dell'unità di base di confezionamento dovrà riportare le informazioni di cui al confezionamento primario e codice a barre (QR Code o Bar code) qualora il confezionamento secondario contenga più di n. 20 piastre; infine, l'etichetta del confezionamento secondario, dovrà riportare le informazioni di cui all'unità di base di confezionamento, la descrizione immediatamente comprensibile del prodotto, il nome del fabbricante, la temperatura di conservazione e tutte le ulteriori iscrizioni previste dalle norme in vigore; il confezionamento secondario dovrà altresì riportare codice a barre (QR Code o Bar code).

Il numero di pezzi contenuto in ogni confezione deve essere costante nel corso della fornitura e deve essere indicato nella documentazione tecnica.

L'involucro dei dispositivi dovrà essere antiurto, rispettare le norme igienico/sanitarie (sarà preferito il cartone resistente) e quelle della sicurezza relativamente alla movimentazione dei carichi (D.Lgs. 81/2008) nonché la normativa interna all'APSS e non potrà quindi superare, per singolo collo, i 10 (dieci) chilogrammi.

Oltre al materiale indicato, l'appaltatore sarà tenuto alla fornitura anche di altri prodotti omogenei o complementari a quelli oggetto del contratto che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale. Per tali prodotti si applicherà l'aliquota di sconto esposta in offerta economica, sul listino vigente al momento della nuova o modificata esigenza.

L'appaltatore sarà tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale emerga la data in cui ha presentato la richiesta di registrazione del prodotto nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM).

L'appaltatore sarà altresì tenuto ad aggiornare, senza costi aggiuntivi, le forniture aggiudicate con le innovazioni successivamente disponibili, previa verifica ed accettazione da parte di APSS come indicato alla lettera "e" del presente articolo.

DATI DA RIPORTARE SULLE VARIE TIPOLOGIE DI CONFEZIONAMENTO			
Confezionamento primario	***Unità di base di confezionamento***	***Confezionamento secondario***	***Involucro***
Stampigliatura riportante: • *dispositivo ed il relativo contenuto;* • *n. del lotto;* • *data di scadenza (mese, anno).*	*Stampigliatura/etichetta riportante:* • *dispositivo ed il relativo contenuto;* • *n. del lotto;* • *data di scadenza (mese, anno);* • *codice a barre (QR Code o Bar code) qualora il confezionamento secondario contenga più di n. 20 piastre.*	*Etichetta riportante:* • *dispositivo ed il relativo contenuto;* • *n. del lotto;* • *data di scadenza (mese, anno);* • *descrizione comprensibile del prodotto;* • *nome fabbricante;* • *temperatura di conservazione;* • *ulteriori iscrizioni previste dalle norme in vigore;* • *codice a barre (QR Code o Bar code).*	*Deve essere:* • *antiurto;* • *non superiore a 10 kg.*

b. *Quantitativi*

Il quantitativo indicato è presuntivo, calcolato in base alle più recenti evidenze. Lo stesso potrà variare, in base alle esigenze dell'Azienda con oscillazioni al limite del +/- 20% (più o meno venti per cento), senza che per questo l'appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

L'APSS si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del contratto, di sospendere, stralciare o variare il quantitativo se non più idoneo a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative delle diverse Strutture Ospedaliere alle quali fa capo la fornitura, senza che da ciò scaturisca alcun titolo in capo all'appaltatore.

La stazione appaltante si riserva l'opzione di acquisto di ulteriori prodotti di cui alle lettere α, β, γ, δ del capitolato tecnico qualora l'aggiudicatario ne possa disporre per un importo presunto pari al massimo a €16.000,00 annui.

c. *Fornitura e consegne*

Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle **schede tecniche** presentate dall'appaltatore per la partecipazione alla gara. Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni vanno previamente autorizzati dal Servizio Acquisti e Gestione Contratti, al quale va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione dei prodotti. E' vietata pertanto la sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al fornitore.

In fase di avvio del contratto dovranno essere fornite tutte le **Schede dei Dati di Sicurezza (SDS)** aggiornate dei prodotti chimici pericolosi secondo le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) così come adeguato dal Regolamento (UE) n. 850/2015.

Le schede dovranno essere trasmesse all'APSS in lingua italiana, in formato elettronico .pdf per tutte le sostanze e le miscele, in particolare per quelle delle seguenti tipologie:

- art. 31 comma 1 lettere a), b), c) del REACH - sostanze e/o miscele classificate pericolose secondo il Regolamento UE n. 1272/2008 – CLP, sostanze persistenti, sostanze bioaccumulabili e tossiche ovvero molto persistenti, molto bioaccumulabili;
- art. 31 comma 3 lettere a), b), c) del RECH – sostanze non classificate come pericolose, ma che contengono, nella misura pari o superiore all'1% in peso per le miscele non gassose e 0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute umana o per l'ambiente, una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro;
- art. 31 comma 4 del REACH – sostanze e miscele rese disponibili al pubblico.

Qualora un prodotto non necessiti di SDS, si richiede una dichiarazione in tal senso.

La fornitura della Scheda di Dati di Sicurezza, è da considerarsi corredo obbligatorio del prodotto fornito, pena risoluzione del contratto.

I file in .pdf dovranno riportare la seguente dicitura: nome commerciale, codice produttore, data dell'ultima revisione della SDS.

Le schede dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: schede.dati.sicurezza@apss.tn.it .

L'appaltatore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della consegna dei prodotti oggetto del presente capitolato. Nell'esecuzione l'appaltatore è

tenuto alla diligenza e a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria e ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.

L'appaltatore s'impegna a sostituire, entro 3 (tre) giorni, i prodotti che l'U.O. di uso finale ritenga non conformi alle specifiche della fornitura con stessi prodotti di lotti di produzione diversi o con analoghi prodotti di altre aziende dopo acquisizione scritta di accettazione da parte dell'APSS.

L'appaltatore s'impegna ad inviare con ogni spedizioni di nuovi lotti, certificazione di produzioni dell'avvenuto controllo di qualità secondo la norma ISO 11133:2014 o migliorative, compresi test relativi allo shock-termico.

L'appaltatore s'impegna formalmente a non ritardare o bloccare la fornitura anche parziale dei prodotti anche in caso di salto lotto di produzione, impegnandosi a fornire un prodotto analogo anche se di altro soggetto produttore purché approvato dal laboratorio di utilizzo finale.

All'avvio del contratto e ad ogni eventuale cambio prodotto, l'appaltatore deve fornire la certificazione dell'esito delle prove di sterilità, fertilità ed eventuale selettività (certificazione di qualità). La certificazione di qualità deve riportare la specifica dei ceppi utilizzati e dei risultati ottenuti.

L'appaltatore, nell'esecuzione del trasporto dallo stabilimento di produzione al cliente, deve garantire che venga effettuato con mezzi che garantiscono il mantenimento della temperatura di conservazione prevista per ciascun prodotto che dovrà essere dimostrata tramite opportuna documentazione, sempre accessibile su richiesta dell'amministrazione.

L'appaltatore s'impegna a collaborare e a concorrere alla certificazione e all'accreditamento del settore di laboratorio del servizio mettendo a disposizione la propria tecnologia e risorse manuali, materiali e procedura conformi alle richieste di certificazione e accreditamento che saranno proposte dal dipartimento di laboratorio.

I prodotti ordinati dovranno essere accompagnati da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e consegnati presso i magazzini dell'APSS secondo le modalità indicate dagli uffici amministrativi aziendali.

d. *Conformità dei prodotti e sostituzioni proposte per indisponibilità o miglioria*

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" all'APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.

APSS procederà, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, APSS avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto.

e. *Aggiornamento tecnologico*

Qualora l'appaltatore, in corso di contratto, disponga di una versione tecnologicamente aggiornata dei prodotti aggiudicati, dovrà proporre la sostituzione, presentandone la relativa scheda tecnica nonché tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto da sostituire e, se richiesto, il campione del prodotto proposto in sostituzione. Lo stesso deve essere fornito obbligatoriamente allo stesso prezzo offerto in gara o, eventualmente a prezzo migliore; in caso di diverso confezionamento, il riferimento è il prezzo per il singolo prodotto.

APSS procederà, quindi, alla verifica dell'effettiva migliore ricaduta sulla diagnostica delle migliorie offerte e dell'opportunità di introdurre l'aggiornamento tecnologico proposto; in caso di accettazione, provvederà a comunicare all'appaltatore gli esiti di detta verifica.

In entrambi i casi, per le caratteristiche tecniche si fa riferimento alla *Scheda tecnica del produttore*, che prevarrà su eventuali dichiarazioni dell'appaltatore.

f. *Ordinativi*

Gli ordinativi dei prodotti saranno effettuati dagli Uffici competenti dell'organizzazione aziendale sia con ordini programmati sia con ordini non programmati; per gli ordini programmati è prevista una consegna a cadenza settimanale nel medesimo giorno appositamente concordato, con possibilità di modifica o sospensione dello stesso o di uno o più prodotti con preavviso di massimo 10 (dieci) giorni lavorativi.

Diversamente per gli ordini aggiuntivi, non programmati, è prevista una consegna entro massimo 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine da parte dell'appaltatore e per gli ordini urgenti è prevista una consegna massimo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine da parte dell'appaltatore.

La validità dei prodotti forniti deve rispettare quanto previsto dal punto n. 5, lett. B del capitolato tecnico.

Il quantitativo dei prodotti indicato nell'ordinativo di fornitura è vincolante per l'appaltatore.

Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa, al magazzino di APSS indicato nell'ordinativo e negli orari ivi specificati, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

L'appaltatore è obbligato a sostituire i prodotti pervenuti, non conformi a quanto indicato nel capitolato tecnico, anche con riferimento alla temperatura di conservazione.

6. L'appaltatore è tenuto a eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

a. Pagamento del corrispettivo all'appaltatore secondo le modalità indicate al successivo art. 13.
b. *Verifiche e controlli sulla merce consegnata*

APSS provvede a controlli e verifiche al ricevimento della merce riservandosi il diritto di eseguirli anche in un momento successivo alla consegna.
In caso d'impossibilità a procedere a un'accurata verifica, a causa dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta e accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, dalla contestazione.
I controlli potranno consistere anche in analisi, che eventualmente saranno affidate a laboratori autorizzati e il cui esito dovrà essere accettato dalla ditta.

c. *Contestazione prodotti non conformi*
Nel caso in cui l'appaltatore rifiuti o non proceda nei tempi prescritti, alla sostituzione del materiale contestato, l'APSS procederà, se possibile, direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che sarebbero dovuti essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dall'appaltatore entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla contestazione; in caso contrario, l'APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al medesimo appaltatore inadempiente.

d. *Controlli a fini di garanzia di qualità*
L'APSS potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede contrattuale.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
   b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
   c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
   d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
j) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
   a) il capitolato speciale d’appalto costituito dalla parte amministrativa e dalla parte tecnica;
   b) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
   c) l’offerta economica dell’appaltatore;
   d) l’eventuale atto costitutivo del RTI;
   e) l’eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.
2. Il contratto è stipulato, a pena i nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura ha durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data fissata in sede di stipula del contratto. I primi sei mesi di contratto saranno considerati di prova. Il periodo di prova è disciplinato all’art. 25, comma 10.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'appaltatore stesso tramite PEC.
   La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari a 4 (quattro) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, fermo restando che in sede di rinnovo si provvederà ad aggiornare – senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante - le forniture aggiudicate in base alle variazioni tecniche, qualitative e commerciali nel frattempo eventualmente intervenute, ai sensi dell'art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Nel caso in cui alla scadenza del contratto o dell'eventuale opzione di rinnovo esercitata l'APSS non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, esso si intenderà prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette e, comunque, non oltre 12 mesi dalla sua naturale scadenza. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. La proroga sarà adottata mediante provvedimento scritto e comunicata all'appaltatore a mezzo PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, s'intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il RUP - Responsabile unico del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del DEC - Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene indicato in fase di stipulazione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. In considerazione che la fornitura è esercitata in luoghi diversi e pertanto è possibile che anche l'inizio dell'attività avvenga in tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso in cui l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti

contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Modalità di pagamento

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
4. APSS provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale su richiesta dell'appaltatore, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla

modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
La fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del precedente paragrafo. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante, comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

9. APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore s'impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere ad APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.
3. APSS, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 –Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto

separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 - Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dalla normativa vigente, il subappalto è ammesso.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
   a. durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della forniture;
   b. entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
   c. il Subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
   d. APSS verifica la regolarità del Subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, APSS accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi Subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipulazione del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e Subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del

contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i Subappaltatori e i Subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i Subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del Subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. Ai sensi dell'art. 32, co. 3, della l.p. 2/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'APSS, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "Regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Trattandosi di mera fornitura, l'appaltatore non viene a conoscenza né tratta dati personali di cui APSS è Titolare del trattamento. Pertanto non risulta necessaria la nomina dell'appaltatore stesso a Responsabile del trattamento.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso d'inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 24 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a

trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 – Penali

1. Nel caso l'appaltatore fornisca dei prodotti di qualità non corrispondente a quella richiesta ed offerta in sede di gara, l'APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità pari al 30% del valore della merce consegnata e all'immediata sostituzione della stessa.
2. Nel caso l'appaltatore consegni i prodotti con periodo residuale di validità inferiore a quello richiesto ed offerto in sede di gara, l'APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità pari ad € 100 per i giorni di differenza rispetto a quanto richiesto ed offerto, salvo accordi con il centro richiedente.
3. Nel caso l'appaltatore non consegni i prodotti oggetto di ordini programmati a cadenza settimanale, aggiuntivi e urgenti entro le tempistiche fissate, l'APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità pari all'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorni di ritardo.
4. Nel caso l'appaltatore ponga in essere ripetuti inadempimenti del contratto e dei relativi allegati, della stessa natura, per un numero superiore a 3 (tre) nel corso dello stesso anno, l'APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità pari ad € 5.000,00
5. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
6. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, l'APSS può dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 28 .

   Non conformità e periodo di prova
9. La mancata rispondenza delle forniture consegnate ai requisiti qualitativi richiesti e offerti, sarà valutata anche in termini di risultati attesi così come individuati dalle performance richieste da capitolato tecnico e da offerta.
10. I primi sei mesi di contratto saranno considerati di prova. In detto periodo, qualora nei primi tre mesi vengano registrate delle ripetute "Non Conformità" per un numero superiore a 3 (tre), quali ad esempio:
    - qualità dei prodotti non corrispondente a quella richiesta ed offerta in sede di gara;
    - consegna dei prodotti oggetto di ordini programmati a cadenza settimanale, aggiuntivi e urgenti al di fuori delle tempistiche richieste ed offerte in sede di gara;
    - consegna dei prodotti con periodo residuale di validità inferiore a quello richiesto e offerto in sede di gara;
    - ripetuti inadempimenti del contratto e relativi allegati.

l'appaltatore sarà invitato una sola volta alla regolarizzazione dell'attività e/o alla sostituzione dei prodotti non conformi, senza aumento del costo per la APSS, con nuova valutazione a fine dei due mesi successivi.

Nel caso l'appaltatore non riesca ad eliminare gli inconvenienti sopracitati entro i primi sei mesi, neppure a seguito dell'invito alla regolarizzazione/sostituzione dei prodotti non conformi (che potrà avvenire una sola volta), l'APSS invierà una contestazione formale all'appaltatore e, valutate le eventuali controdeduzioni prodotte, procederà - in esito al contraddittorio - a dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 28 ed il subentro della ditta seconda classificata nella procedura di aggiudicazione, fatto salvo il diritto all'incameramento della cauzione definitiva e del risarcimento dei maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

11. Nel caso, nel primo mese di contratto, venga registrata un'inidoneità ripetuta dei terreni in piastra ad essere utilizzati sui sistemi di semina automatica, l'appaltatore sarà invitato una sola volta alla sostituzione dei prodotti non conformi entro 1 mese dalla segnalazione, senza aumento del costo per la APSS. Nel caso l'appaltatore non riesca ad eliminare tale inconveniente, neppure a seguito dell'invito di sostituzione dei prodotti non conformi, l'APSS invierà una contestazione formale all'appaltatore e, valutate le eventuali controdeduzioni prodotte, procederà - in esito al contraddittorio - a dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 28 ed il subentro della ditta seconda classificata nella procedura di aggiudicazione, fatto salvo il diritto all'incameramento della cauzione definitiva e del risarcimento dei maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

Art. 26 – D.U.V.R.I.

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3*bis*, del D.Lgs. 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) non è dovuto in quanto trattasi di mera fornitura di materiali.

Art. 27 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
   a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
   b. ingiustificata sospensione della fornitura;
   c. subappalto non autorizzato;
   d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
   e. il non aver superato il c.d. "periodo di prova" secondo quanto stabilito nell'art. 25 del presente capitolato;
   f. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
   g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 8 del presente capitolato;

h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati Subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
   "Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
   I. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
   II. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
   III. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.
3. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. APSS verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i Subappaltatori e i Subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via

esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad APSS deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente ad APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip o di altri soggetti aggregatori

1. APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999,n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso saranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento di APSS

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, le Imprese si impegnano a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo

dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012 e si impegnano al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento dell'Amministrazione contraente, documenti disponibili e liberamente consultabili sul sito istituzionale della stessa. Gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dell'Amministrazione si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese.

3. Le Imprese dichiarano inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti dell'Amministrazione, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.
4. Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento aziendale - che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese – ciascuna Amministrazione trasmetterà loro copia dello stesso per una completa e piena conoscenza. Le Imprese si impegnano a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Si invita a prendere visione dei documenti **"Piano triennale di prevenzione della corruzione" e del "Codice di comportamento"** liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "AmministrazioneTrasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Trento, lì 5/12/2019
f.to
Il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti e RUP della procedura
dott. Simone Bilato